



COMUNE di TARSIA

87040 PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 4844

ORDINANZA N. 62

IL SINDACO

PREMESSO che, il **giorno 31 di Agosto**, avrà luogo in questo centro abitato, un evento musicale denominato Tarantarsia IX edizione “ La notte del Tarantarsia,” come da calendario degli Eventi previsti per l’estate a Tarsia 2019. Per tale Evento, occorre avere, vie e Piazza del centro abitato, sgombre da qualsiasi veicolo;

PREMESSO che in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco adotta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, 4° comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTA la nota di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza;

VISTI gli atti acquisiti dalla predetta Commissione;

VISTO il piano di gestione delle emergenze presentato dall’Arch Francesco Covucci al Sindaco del Comune di Tarsia con prot. nr 4805;

RICHIAMATE la Circolare datata 07.06.2017 emanata dal Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dott. Gabrielli, la Nota avente ad oggetto “Pubbliche Manifestazioni” datata 29.06.2017 a Protocollo n. 0049479 a firma di S. E. il Signor Prefetto della Provincia di Cosenza dott. Tomao, ed acquisita al Protocollo Generale del Comune di Tarsia (CS) in data 29.06.2017 con numero 3857 e la Nota datata 24.06.2017 a Protocollo 0094419 a firma del Responsabile della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, Signor Riccardo dott. Borselli avente ad oggetto :”assistenza sanitaria in occasioni di manifestazioni eventi con partecipazione di pubblico, ”la direttiva n 11001/1/110 del 18/07/2018 del Ministero dell’Interno;

RITENUTO che per il giorno segnalato sussistano motivi di contingibilità e di urgenza per prevenire ed assicurare la salvaguardia della incolumità delle persone e il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza atte allo svolgimento pacifico e ordinato della manifestazione medesima e si debbano, pertanto, disciplinare sia il traffico con l’istituzione di temporanei divieti di sosta e di transito nell’area interessata alla manifestazione, che il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande analcoliche e alcoliche in bottiglie di vetro e/o lattine che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità e ciò **NEL CENTRO ABITATO** del Comune di Tarsia (CS) dalle ore 19,00 del 31/08/2019 e sino alle ore 4,00 del 01/09/2019 ;

VISTO l’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e s. m. ed i. ed il Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni per la violazione di Regolamenti ed Ordinanze Comunali, ex art. 7 bis del Tuel, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2003 e precipuamente gli articoli 3, 4, 5.

VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);
VISTI i regolamenti Comunali vigenti.
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

1. Il giorno 31 Agosto dalle ore 18.00 e fino alla conclusione dello spettacolo, sul P.le San Francesco e su via San Francesco è disposto il divieto di sosta e di transito ad ogni tipo di veicolo e motoveicolo. Da tali divieti sono esonerati, oltre i mezzi di Soccorso e di Polizia, i commercianti ambulanti che potranno aprire le loro bancarelle su via San Francesco. Il traffico veicolare locale sarà deviato lungo le seguenti strade Via Olivella- Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa- Via Lopinot – Via Brenner - Via San Giovanni –Via Caduti di Nassirya- C/so Umberto I.
2. Per tutte le premesse di cui sopra, che per il giorno 31 Agosto 2019 dalle ore 19,00 e sino alle ore 4,00 del 01/09/2019 , è fatto divieto assoluto agli operatori alimentari e non alimentari di somministrare (eccetto tramite servizio al tavolo), vendere (per consumo o asporto) nel territorio del Centro Abitato di Tarsia (CS) bevande analcoliche e alcoliche il cui contenuto sia inserito in bottiglie di vetro e/o in lattine. E' fatto altresì divieto da parte degli avventori e dei fruitori utilizzare o trasportare Bevande non alcoliche ed alcoliche in contenitori di vetro. Si dispone, inoltre, per lo stesso periodo, il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche anche in bicchieri di plastica. Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti ad apporre la segnaletica, a transennare l'area interessata dalle manifestazioni ed a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo da non recare disordini e/o disturbi. L'amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che si dovessero verificare in conseguenza delle manifestazioni.
3. Agenti della Polizia Municipale ed agli altri Operatori è data facoltà di derogare alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, disciplinando se del caso in modo diverso sia il traffico che i divieti di sosta, nonché è data facoltà di cambiare la collocazione delle bancarelle dei commercianti ambulanti qualora lo esigano esigenze di traffico o di ordine pubblico

Tutti gli esercenti interessati da tale divieto dovranno comunicarlo all'utenza con **APPOSITO CARTELLO** affisso in prossimità del banco vendita di bevande non alcoliche e alcoliche **recante la seguente dicitura :"** *dalle ore 19.00 del 31/08/2019 e sino alle ore 04,00 del giorno 01/09/2019 è vietata la vendita per consumo o asporto di bevande non alcoliche ed alcoliche il cui contenuto sia posto in bottiglie di vetro e/o in lattina. E' VIETATO IL CONSUMO E LA VENDITA di BEVANDE SUPERALCOLICHE, ANCHE IN BICCHIERI di PLASTICA".*

Fatte salve le disposizioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché le disposizioni previste dal C.D.S, le violazioni alla presente Ordinanza comportano, ai sensi della Legge 29.11.1981, n. 689 e s. m. ed i e ai sensi dell'art. 3, 1 e 2 comma, e dell'art. 5, 1 comma, del Regolamento Comunale n. 17/2003 del 10.07.2003, la redazione di un Processo Verbale di accertamento e contestazione per l'applicazione di una sanzione amministrativa principale concernente il pagamento di una somma di denaro che di **Euro 200,00**, e la sanzione accessoria dell'obbligo di sospensione immediata dell'attività commerciale per 5 giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- Sia valida dalle ore 18,00 del 31/08/2019 e sino alle ore 04,00 del 01/09/2019;
- Sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- Sia trasmessa, in copia, a Sua Eccellenza il Signor Prefetto della Provincia di Cosenza; Alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, per opportuna e debita conoscenza ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 9°, del D. Lgs n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s. m. ed i, avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. dalla pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio. Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale. Li 30/08/2019

IL SINDACO
F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale
conservato presso il Comune